

Guardia di Finanza



Prot: 0319359/2017
Data: 24/10/2017
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000383

N.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL DIRETTORE TELEMATICA

- VISTA** l'istanza di accesso generalizzato presentata in data 26.09.2017 dall'Avv. Giuseppe Fortuna, a titolo personale e in qualità di direttore dello "Sportello nazionale Efficienza, Trasparenza Partecipazione e Legalità" dell'Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà Ficiesse, per l'accesso generalizzato ai dati presenti sulla piattaforma informatica denominata "S.I.Ris.", relativi agli anni 2014, 2015 e 2016;
- VISTI** gli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, rispettivamente aventi ad oggetto l'accesso civico a dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni ed i suoi conseguenti limiti ed esclusioni;
- VISTI** l'articolo 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'articolo 4 del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTE** le Linee Guida recanti "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309/2016, in data 28.12.2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 7 – del 10.01.2017;
- VISTA** la Circolare n. 2/2017, emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 01.06.2017 e recante: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- VISTA** la Circolare n. 388102/2016, emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, in data 23.12.2016;
- RILEVATO** che l'istanza pervenuta in data 26.09.2017 è strutturata in maniera chiara ed esaustiva in merito all'identificazione dei dati e delle

informazioni di cui si richiede l'accesso e, pertanto, non risulta necessario acquisire ulteriori precisazioni da parte dell'istante;

VISTI

la legge aprile 1959, n. 189 recante l'Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, concernente l'adeguamento del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78 e il D.Lgs, 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);

CONSIDERATO

che i dati e le informazioni richieste riguardano l'impiego del personale e, nel suo complesso, il funzionamento della Guardia di Finanza nei distinti settori di servizio e nelle diverse attività in cui il Corpo è chiamato ad operare;

CONSIDERATO

che il Corpo della Guardia di Finanza è per previsione legislativa Corpo di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria e con compiti di concorso alla difesa militare ed al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO

che l'impiego del personale è monitorato, nel suo sviluppo quantitativo, tipologico e periodico, attraverso l'utilizzo della citata piattaforma informatica, le cui funzioni, strutturazione e finalità discendono esclusivamente dalle esigenze di perseguimento della sicurezza nazionale, della sua componente di carattere economica e finanziaria, della difesa e in materia di questioni militari, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, come legislativamente statuito e quotidianamente attuato;

RILEVATO

che i dati e le informazioni oggetto della richiesta di accesso generalizzato, quantificati in termini assoluti e percentuali, attengono alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell'operatività della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza nazionale, della sua componente di carattere economica e finanziaria, della difesa e in materia di questioni militari, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico;

RILEVATO

che l'ostensione, parziale o totale, dei dati e delle informazioni oggetto dell'istanza di accesso generalizzato pervenuta in data 26.09.2017 potrebbe comportare un pregiudizio concreto e attuale alla sicurezza nazionale, anche con riguardo alle implicazioni inerenti alla sicurezza economica e finanziaria del Paese e, mediamente, dell'Unione Europea, alla difesa ed alle questioni militari, alla sicurezza pubblica ed all'ordine pubblico, intendendosi per tali:

- la sicurezza nazionale quale bene costituzionale che gode di tutela prioritaria e costituisce interesse essenziale dello Stato, declinabile non soltanto sul piano dell'integrità e della sovranità, ma anche sotto il profilo della stabilità socio-economica, rispetto alla quale è imprescindibile garantire la sicurezza economico-finanziaria attraverso l'attività istituzionale del Corpo;

- la difesa e le questioni militari, come quelle funzioni disciplinate dall'art. 52, comma 1, della Costituzione, direttamente connesse al dovere della difesa, nella sua ampia accezione, della integrità territoriale, della indipendenza e della sopravvivenza dello Stato;
- la sicurezza pubblica e ordine pubblico come quella funzione inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, comprendente non solo la tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, ma anche la sicurezza dei possessi e di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento.

Ciò stante la permanente esigenza di dover garantire la conoscibilità delle informazioni e dei dati oggetto di istanza di accesso generalizzato ed attinenti l'operatività della Guardia di Finanza, esclusivamente ai soggetti pubblici responsabili, a livello nazionale e comunque nell'ambito degli obblighi assunti dallo Stato Italiano nei confronti dell'Unione Europea, delle attività di rendicontazione, analisi e programmazione delle risorse di personale - rilevate, quantificate e utilizzabili, periodicamente ed omogeneamente, secondo l'unità "ora uomo" - necessarie e da ripartire nei diversi settori di servizio e alle diverse attività in cui il Corpo è chiamato ad operare;

RITENUTO

che in ordine ai dati ed alle informazioni richieste, totalmente o parzialmente intese, ricorrono le sopra individuate eccezioni alla loro ostensione, conformemente alle previsioni dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

per le motivazioni sopra addotte, il rigetto dell'istanza di accesso generalizzato pervenuta in data 26.09.2017.

Avverso il presente provvedimento, il richiedente potrà proporre alternativamente:

- **riesame**, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella sua qualità di *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n. 33/2013;
- **ricorso giurisdizionale** entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Servizio Informatica curerà la notifica del presente provvedimento alla parte istante.

Roma, 24 OTT. 2017

